

**Consiglio del 12 dicembre 2023**

**Punto 5 all' ODG  
DoD e Factoring**

**ALLEGATO 5.1  
Primi esiti indagine su applicazione DoD su factoring pro solvendo e  
factoring pro soluto verso PA  
Stato di avanzamento**



# Primi esiti indagine su applicazione DoD su factoring pro solvendo e factoring pro soluto verso PA

Stato di avanzamento

Organo associativo

Staff Assifact

Stato del documento

Nota di approfondimento

Data

11/12/2023

## Primi esiti indagine su applicazione DoD su factoring pro solvendo e factoring pro soluto verso PA

### Stato di avanzamento

#### Premessa

La presente nota riporta un'anticipazione degli esiti dell'indagine che Assifact sta compiendo presso i propri Associati sulle modalità di applicazione degli Orientamenti EBA sulla definizione di default nel caso di factoring pro solvendo, preceduti da un breve riepilogo dei presupposti dell'impostazione proposta dall'Associazione, e sulle modalità di applicazione dell'approccio specifico per la Pubblica Amministrazione prevista dagli Orientamenti stessi.

La riflessione si è resa necessaria in conseguenza agli esiti di talune ispezioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia nelle quali gli approcci adottati dagli Associati ispezionati sono stati posti in discussione.

#### Factoring pro solvendo

Si richiamano, in primo luogo, le caratteristiche tecniche della tradizionale e più diffusa modalità operativa del factoring, ovvero l'anticipazione "in monte". Le tecniche del prodotto prevedono infatti la concessione di una linea finanziaria al cedente, caratterizzata dalla flessibilità degli utilizzi e dalla dimensione proporzionalmente connessa all'ammontare dei crediti ceduti in essere dotati delle caratteristiche definite dall'intermediario per la finanziabilità, c.d. "montecrediti", dal quale l'intermediario rientrerà delle anticipazioni erogate.

La flessibilità della linea si concretizza nel fatto che il factor eroga, su richiesta del cliente, l'anticipazione a valere sul montecrediti (e non sui singoli crediti) ed esclusivamente dopo aver verificato che vi sia capienza del montecrediti con riferimento ai parametri definiti nella delibera, spesso non comunicati al cliente. In questa logica, dal punto di vista operativo, il factoring si avvicina più a uno scoperto di cassa, il cui rimborso avviene tramite gli incassi dei crediti ceduti, che ad un classico anticipo fatture bancario. Sul punto, anche EBA evidenzia, nel feedback statement degli orientamenti DoD, la similarità dal punto di vista tecnico rispetto all'"overdraft" (pag. 88).

Questa particolarità del factoring si riflette negli orientamenti EBA sulla definizione di default ("DoD"), che al paragrafo 27 precisano, con riferimento al factoring pro solvendo, che *"il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere dal momento in cui il conto di factoring è in debito, ossia dal momento in cui gli anticipi versati per i crediti commerciali eccedano la percentuale concordata tra il factor e il cliente"*. Sempre il paragrafo 27 precisa ulteriormente che, *"Al fine di determinare le esposizioni scadute del cliente di un factor, gli enti sono tenuti a effettuare entrambe le seguenti operazioni:*

*(a) confrontare la somma dell'importo del conto di factoring in debito e tutte le altre obbligazioni scadute del cliente registrate nel bilancio del factor, con la componente assoluta della soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;*

*(b) considerare il rapporto tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo complessivo del valore corrente del conto di factoring, ossia il valore dell'importo degli anticipi per i crediti commerciali e tutte le altre esposizioni in bilancio relative alle obbligazioni creditizie del cliente, e confrontarlo con la componente relativa alla soglia*

*di rilevanza fissata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013."*

Gli Orientamenti considerano quindi "scaduta" l'esposizione per factoring pro solvendo applicando un principio di persistenza dello "sconfino" rispetto ad un parametro specifico, ovvero la "percentuale di anticipazione". Tale modalità, secondo le discussioni intrattenute con EBA preliminarmente all'emanazione degli Orientamenti, intende sopperire alla mancata comunicazione del fido al cedente, mantenendo comunque un parametro oggettivo di riferimento.

Nella prassi di mercato sin qui osservata presso la totalità degli operatori sentiti, tale impostazione è stata così implementata:

- 1) In primo luogo, viene verificato se l'esposizione verso il cedente per factoring pro solvendo è superiore al prodotto fra il montecrediti complessivo e la percentuale di anticipazione.

In altri termini, si considera "a debito" una linea di factoring pro solvendo in cui:

- i) 
$$\text{esposizione cedente} / (\text{montecrediti pro solvendo} * \text{percentuale di anticipazione}) > 1.$$
Qualora questa percentuale non sia contrattualizzata (come prassi nel mercato italiano), il factor si riserva la possibilità di anticipare sino al 100% del valore del montecrediti ceduto. Per questo motivo, tale percentuale di anticipazione è sovente considerata pari a 100% (taluni intermediari, tuttavia, applicano comunque l'eventuale percentuale definita in delibera interna).
- 2) L'eventuale differenza positiva fra l'esposizione del cedente e il montecrediti ("sconfino", "debordo", "fuori scarto"... ) viene quindi sommata alle (eventuali) altre esposizioni scadute nei confronti del cedente al numeratore della soglia relativa e confrontata con la soglia assoluta. Se superate entrambe, si attiva il contatore.

In altri termini (per semplicità si considera, per il soggetto, la presenza della sola esposizione per factoring pro solvendo):

- ii) 
$$\text{Importo a debito cedente} = \text{esposizione cedente} - (\text{montecrediti} * \text{percentuale di anticipazione})$$
- iii) 
$$\text{Soglia relativa} = \text{Importo a debito cedente} / \text{esposizione cedente}$$

Le suddette prassi risultano adottate dalla sostanziale totalità degli operatori italiani, in modo trasversale fra banche e intermediari finanziari e fra soggetti vigilati nell'ambito SSM e vigilati dalla Banca d'Italia.

Risulta da alcuni Associati che, nel **corso di ispezioni della Banca d'Italia**, tale impostazione sia stata **posta in discussione** e nello specifico siano stati sollevati dubbi in particolare:

- Sulla **grandezza da considerare al denominatore del rapporto di cui alla formula i)**, che nella prassi italiana è tipicamente rappresentata dal montecrediti, mentre sarebbe **sollevata l'obiezione che il parametro corretto dovrebbe essere l'ammontare effettivamente anticipato**
- Sull'**importo da considerare "a debito"** nelle formule ii) e iii), che secondo le obiezioni formulate sarebbe **da parametrare alle fatture scadute** presenti nel montecrediti (grandezza di cui però non si trovano riferimenti negli Orientamenti EBA).

Tali spunti, qualora non circostanziati rispetto alla specifica operatività degli intermediari oggetto di ispezione (che non è ovviamente in discussione in questa sede), andrebbero approfonditi attentamente alla luce del testo degli Orientamenti e delle caratteristiche tecniche dell'operatività di factoring.

La preoccupazione degli Associati, ivi inclusi quelli che sono espressione di gruppi bancari significativi, rispetto alle potenziali implicazioni di una interpretazione diversa da quella sopra rappresentata sul level playing field sia a livello nazionale che europeo e sul possibile contagio sulle altre esposizioni bancarie del cliente (nell'ambito del gruppo) e la circostanza che alcuni player indipendenti sono quotati e assoggettati a determinati obblighi di trasparenza sono già state evidenziate alla Banca d'Italia, a più livelli.

### Factoring pro soluto verso la Pubblica Amministrazione

Sono inoltre state esaminate le prassi in uso presso gli Associati per l'applicazione del metodo specifico previsto dagli Orientamenti EBA per i crediti commerciali acquistati verso enti pubblici.

In questo ambito, gli approcci seguiti dagli Associati sin qui esaminati sembrano potersi suddividere in due gruppi (al netto di un numero contenuto di intermediari che non applica la deroga):

- 1) Gli Associati che seguono il cd. approccio "PUMA" (cfr. nota tecnica in bozza pubblicata dalla Cooperazione PUMA il 23 ottobre 2020) secondo cui:
  - a. eventuali esposizioni commerciali scadute da meno di 180gg non devono essere conteggiate nel numeratore ma solo al denominatore del rapporto mentre viceversa al superamento dei 180gg di scaduto le stesse devono essere conteggiate nel numeratore;
  - b. se la "soglia relativa" è superata per oltre 90gg consecutivi, per effetto della presenza di esposizioni di natura non commerciale, anche le esposizioni commerciali devono essere classificate come "defaulted" nonostante siano scadute da meno di 180gg;
  - c. in caso di presenza di soli rapporti commerciali il conteggio dei giorni di superamento della "soglia relativa" inizia a partire dal 181° gg di scaduto; solo se successivamente la "soglia relativa" risulta superata per oltre 90gg allora un debitore può essere classificato in stato di default.
- 2) Gli Associati che seguono un approccio per "sostituzione", ovvero effettuano una mera sostituzione del requisito della continuità del superamento della soglia per 90 giorni con 180 giorni.

Si rileva come le società che applicano l'approccio "PUMA" tendono ad essere banche specializzate e intermediari non di gruppo bancario con una quota rilevante di esposizioni verso enti pubblici. Viceversa, l'adozione dell'approccio "per sostituzione" tende ad essere conseguenza di scelte effettuate a livello di gruppo bancario di appartenenza.